

QUESITO

Richiesta di parere sulla interpretazione del comma 13 dell'allegato 1 al D.Lgs 29.12.2006, n°311, relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

L'allegato I richiamato all'art. 11 del D.L. 311 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, stabilisce i nuovi criteri di progettazione per le prestazioni energetiche degli edifici ed in particolare al comma 12 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n°412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto ai 20% per gli edifici situati nei centri storici".

Il comma 13 sembra negare quanto sopra scritto:

"Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 15. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione. pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a) è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica".

Poiché alcuni colleghi interpretano il comma 13 come la possibilità di non installazione di impianti di fonti rinnovabili, ma come sola predisposizione, in attesa dell'emanazione di decreti attuativi, si chiede se invece la norma debba essere interpretata nell'obbligo di installazione di una fonte rinnovabile a prescindere dalla natura della soluzione tecnica prescelta: fotovoltaico o pannello solare, cioè garantendo la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria per almeno il 50%. I decreti attuativi in tal caso stabiliranno in seguito solo le modalità tecniche e tipologiche realizzative della fonte rinnovabile in funzione della dimensione e destinazione d'uso.